

Diritti in bella mostra



Introduzione di Gian Carlo Caselli



Diritti in bella mostra

Introduzione di Gian Carlo Caselli

MUSEO DIFFUSO TORINO



Pubblicazione realizzata in occasione della mostra DIRITTI IN BELLA MOSTRA
5 maggio - 2 giugno 2008 - Piazza San Carlo, Torino

Prodotta dal Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà nell'ambito dell'iniziativa "2008: un anno per i diritti" con il sostegno della Città di Torino

Illustrazioni di Irene Bedino, Lorena Canottiere, Anna Cola, Laura Crema, Anna Curti, Silvia Forzani, Cinzia Ghigliano, Gabriella Piccato, Petra Probst, Susanna Teodoro, Ilaria Urbinati, Stefania Vincenti

Redazione e coordinamento Mia Landi, Laura Marasso, Sandra Aloia

Da un'idea di Anna Parola, Libreria dei Ragazzi di Torino

Progetto grafico di Valter Ogliino - EGA Editore



Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata (elettronico, meccanico, compresa la fotocopia non autorizzata), senza il consenso scritto dell'editore.

© per i testi: gli autori © per le illustrazioni: le autrici

EGA - Edizioni Gruppo Abele

© 2008 EGA Editore

corso Trapani 95 - 10141 Torino
tel. 011 3859500 - fax 011 389881
www.egalibri.it / e-mail: ega@egalibri.it

ISBN 978-88-76706-72-1

Prima edizione: maggio 2008

Carta ecologica sbiancata senza cloro da gr. 100 m²
della cartiera UPM, certificato FSC

Stampato per conto di EGA Editore da Tipografia Gravinese, Torino

Prefazione

A cinque anni dalla sua apertura, si può constatare che il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà occupa uno spazio considerevole nell'attenzione del pubblico, grazie all'allestimento permanente *Torino 1938-1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione* e alle numerose attività – esposizioni temporanee, cicli di film, convegni – che regolarmente propone. Tali attività corrispondono alla sua denominazione, caratterizzata da una connotazione storica e da una finalità civica quanto ai contenuti oltre che da uno stretto rapporto col territorio.

Le attività ospitate finora hanno interpretato tale vocazione affrontando una ricca varietà di temi, con la "messa in scena" della storia recente e col dibattito sui problemi contemporanei. Fra questi, i diritti umani e della libertà individuale e collettiva, evocati nell'intitolazione stessa del Museo, rappresentano un tema trasversale, su cui si fondano tutti gli altri. Esso viene declinato con una molteplicità di argomenti e di punti di vista, toccando contesti storici e geografici diversi, e con l'esigenza di ripensare il concetto di cittadinanza, adeguandolo ai nuovi scenari della contemporaneità e della globalizzazione.

Ma proprio la novità di tali scenari richiede di avere una bussola, uno strumento per orientarsi, saper giudicare e scegliere. La *Costituzione* del 1948, nata dall'esperienza duramente sofferta della dittatura e della guerra di liberazione e la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* stabiliscono dei principi la cui validità è al di sopra delle contingenze e che rispondono alle sfide dei cambiamenti sociali e culturali.

Il Museo, che ne ha proposto una suggestiva rivisitazione nel suo allestimento permanente *Vivere la Costituzione*, torna oggi su questo tema fondamentale dedicandolo in particolare ai ragazzi. E lo fa tramite il linguaggio dell'arte, grazie alle creazioni di dodici illustratrici che interpretano temi e dettati costituzionali coniugando riflessione e levità, in un gioco di metafore e citazioni che parlerà certamente all'intelligenza e al cuore dei nostri ragazzi. E non solo al loro.

Ersilia Alessandrone Perona

Presidente del Museo Diffuso della Resistenza,
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà

Introduzione

La maggior parte dei principi, dei diritti e dei doveri contenuti nella *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* e nella *Costituzione* della Repubblica italiana si possono leggere non solo come linee guida dettate per la costruzione di un nuovo ordinamento democratico, ma anche come reazione al sistema di valori allora vigente. In altre parole, hanno un valore propositivo ed educativo rivolto al futuro, ma nello stesso tempo parlano del passato, raccontano ed evocano quello che c'era prima. La *Dichiarazione Universale* e la *Costituzione* si possono quindi leggere anche come un libro di storia: quasi sempre i principi enunciati sono l'opposto speculare della situazione pre-esistente che si vuole ribaltare.

Moltissimi sono gli esempi che si possono fare – quanto alla nostra *Costituzione* – volendo dimostrarne per un verso l'eccezionale forza evocativa in prospettiva storica (ciò cui si intende reagire) e nel contempo l'altrettanto eccezionale forza propositiva rivolta al futuro.

Basterà ricordare alcuni articoli:

✓ L'art. 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche...») ha come obiettivo una democrazia emancipante, nella quale il compiuto riconoscimento dei diritti di libertà è integrato dalla solenne affermazione del principio di uguaglianza in senso sostanziale, assunto non come semplice aspirazione ma come dato normativo fondamentale. In questa democrazia – come è stato detto – la cittadinanza è diventata uno *status* di cui fanno parte, oltre al diritto elettorale, un reddito decoroso e il diritto a condurre una vita civile, anche quando si è ammalati, o vecchi o disoccupati; i principi di giustizia distributiva sono diventati *diritti* e le politiche per realizzarli *atti dovuti*, sottratti una volta per tutte alla negoziazione politica. Nello stesso tempo, l'art. 3 evoca la politica maschilista del regime fascista, le leggi razziste contro gli ebrei, le vessazioni nei confronti delle minoranze linguistiche, la persecuzione di qualsiasi forma di opposizione politica.

- ✓ L'art. 11 («L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli») è impegno di pace e rifiuto della violenza come mezzo di soluzione dei conflitti internazionali, ma è anche un'evidente reazione alle guerre coloniali, all'occupazione dell'Etiopia e all'immane tragedia della Seconda guerra mondiale.
- ✓ L'art 13 (che proibisce ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a privazioni della libertà) evoca la radicata prassi dei maltrattamenti e delle percosse – se non delle torture – nei confronti delle persone arrestate o fermate dalla polizia fascista.

È del tutto evidente, per altro, che la *Costituzione* e la *Dichiarazione Universale* non funzionano da sole. Perché si muovano, perché raggiungano i loro obiettivi, devono avere, ogni giorno, gambe su cui camminare. Queste gambe sono lo spirito, la responsabilità di ciascuno di noi, la volontà comune di fare quanto necessario perché le promesse che sono scritte su quei “pezzi di carta” siano davvero mantenute. L'esatto contrario del disimpegno, figlio di quell'*indifferentismo* verso la politica che Piero Calamandrei, uno dei padri della nostra *Costituzione*, bollava come una delle peggiori offese che le si possano fare.

Quando sentiva dire che la politica è una brutta cosa, di cui non val la pena occuparsi, Calamandrei raccontava la storiella dell'emigrante che mentre la tempesta stava facendo naufragare la nave diceva che non gliene importava nulla, perché la nave... non era mica sua! Di qui l'esortazione a dare il proprio contributo alla vita politica, per vigilare sulla *Costituzione* e sulla libertà che ne è la fondamentale conquista. Perché «*la libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare...*».

Gian Carlo Caselli

diritto

*alla libertà di
pensiero,
opinione,
religione,
espressione,
informazione,
associazione*

MUSEO DI FUSO TORINO


*Tutti gli esseri umani nascono
liberi e uguali
in dignità e diritti*

art. 1 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale
e sono uguali
davanti alla legge*

art. 3 Costituzione Italiana

illustrazione di **Cinzia Ghigliano**



OPINIONI

REVOLTA

PENSIERI

SCELTE

MUSEO DIFFUSO TORINO

PROTE


MEMORIE

SCHE

diritto

alla pace

MUSEO DIFFUSO TORINO



*Il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della
famiglia umana, e dei loro diritti,
costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia
e della pace nel mondo.*

Preambolo Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie
internazionali.*

art. 11 Costituzione Italiana

illustrazione di Gabriella Piccato



MUSEO DIFFUSO TORINO



diritti

delle donne

MUSEO DIFFUSO TORINO

*Ad ogni individuo spettano
tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione
alcuna per ragione di razza,
di colore, di sesso.*

art. 2 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza
distinzione di sesso.*

art. 3 Costituzione Italiana

illustrazione di Silvia Forzani



MUSEO DIFFUSO TORINO




MUSEO DIFFUSO TORINO

diritto

*all'autodeterminazione
dei popoli*

MUSEO DIFFUSO TORINO






*Tutti i popoli hanno il diritto
di autodeterminazione. In virtù
di questo diritto essi decidono
liberamente del loro statuto
politico e perseguono liberamente
il loro sviluppo economico,
sociale e culturale.*

*art. 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici
(1966 - integrazione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)*

illustrazione di Stefania Vincenzi



MUSEO DIFFUSO TORINO



MUSEO DI TORINO

diritto *al lavoro*

MUSEO DIFFUSO TORINO

A stylized illustration in a light, sketchy style. Three children stand on tall, narrow, rectangular pedestals. The child on the left is a girl holding a white duck. The child in the middle is a boy holding a small bucket. The child on the right is a girl holding a small potted plant. In the background, several large, striped legs and feet are visible, suggesting a group of people standing around. The overall tone is soft and artistic.



*Ogni individuo ha diritto
al lavoro, alla libera scelta di
impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro
ed alla protezione contro
la disoccupazione*

art. 23 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*La Repubblica riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.*

art. 4 Costituzione Italiana

illustrazione di Ilaria Urbinati





diritto

*alla cittadinanza,
alla residenza e
all'asilo politico*

*60° compleanno
della Costituzione Italiana*

MUSEO DIFFUSO TORINO



Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.

art. 14 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale [...] ed è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

art. 16 Costituzione Italiana

illustrazione di Petra Probst




USEC
1. 飞出底线。此后主教练
沙尔克04虽然多次取得中
30分钟的比赛中并没有出现
后卫克里斯塔率队停球失误
门将罗斯特压在身下，7分钟后
在倒地封堵的后卫腿上
球吊向禁区

diritto

*all'equilibrio ecologico
e alla difesa
ambientale*

diritto

*allo sviluppo e
al controllo delle
risorse nazionali*

The background features a faint illustration of a child on the left and a tree on the right. Overlaid on the image are various text elements, including the main quote, the article reference, and the author information. A red horizontal line is positioned below the author names.

Ciascuno degli Stati [...] dovrà assicurare [...] l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

art. 6 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
(1966 - integrazione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

illustrazione di Anikibobo:
Anna Cola e Susanna Teodoro



...nazionalista...

...perseguita...

...delle libertà...

...ell'uomo...

...culturale...

...statuto...

MUSEO DIFFUSO TORINO

...diritto di au...


...TITOLARI ISCRITTI NEGATI ELEMENTI SUPERSTATO...

...esso diritto, essi
...ante il loro sviluppo



...anche dei p...
...zioni le qua...
...era dal tiror...
...tazione univ...

...1, tutti i
...risorse na...



diritti civili

diritti

diritti

risorse

il popolo

sono creare
sociali e culturali

l'economia

2. Per raggiungere
ricchezze
cooperazioni

op
rali,

, il
ten


MUSEO DIFFUSO TORINO

diritto

*all'equilibrio ecologico
e alla difesa
ambientale*

diritto


*allo sviluppo e
al controllo delle
risorse nazionali*

The background features a faint, stylized map of the world in shades of green and brown. Overlaid on the map is a faint illustration of a person's arms and hands, with one hand reaching out to hold another. The overall aesthetic is that of a historical or educational document.

Ciascuno degli Stati [...] dovrà assicurare [...] l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

art. 6 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
(1966 - integrazione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

illustrazione di Anikibobo:
Anna Cola e Susanna Teodoro



EUROCRINO



diritto

*alla protezione
sociale,
alla salute,
alla casa,
alla famiglia
e alla proprietà*

MUSEO D'EFFUSO TORINO

RISERVATO




Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione [...] dei diritti economici e sociali e culturali indispensabili alla sua dignità.

art. 22 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani


La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

art. 31 Costituzione Italiana

illustrazione di Irene Bedino



MUSEO DIFESOTOT




SECURITY

REFUGEE

diritto

*alla vita e
all'integrità fisica*

MUSEO DIFFUSO TORINO

The background features a stylized illustration. At the top, a person is shown with arms raised in a gesture of triumph or freedom, set against a light sky with a flag. Below this, a large, dark, abstract shape dominates the center, with several hands reaching upwards from its base. The overall color palette is muted, consisting of greys, browns, and soft blues.

*Ogni individuo ha diritto
alla vita, alla libertà e alla
sicurezza della propria persona.*

art. 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

La libertà personale è inviolabile.

art. 13 Costituzione Italiana

MUSEO DIFFUSO TORINO

illustrazione di Laura Crema



MUSEO DIFFUSO TORINO



MUSEO DIFFUSO TORINO

T. Anshina

diritti
dell'infanzia
e
diritto
all'istruzione

MUSEO DIFFUSO TORINO



*La maternità e l'infanzia
hanno diritto a speciali cure
ed assistenze.*

art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*Ogni individuo ha diritto
all'istruzione [...] che deve essere
indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto
dei diritti umani.*

art. 26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

*La Repubblica [...] protegge
la maternità e l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.*

art. 31 Costituzione Italiana

illustrazione di Lorena Canottiere



MUSEO DI FISIO TORINO

geografia scuola ins

lettere cultura

tolleranza

personalità



S

A

A

A

X =

MUSE DIFFUSO TORINO

storia

fisic

ne n uguali

diritti

memoria
crescere

Lingua

scienze


scuola

arte

insegnamento

lingua ni

60° compleanno della Dichiarazione



ione Universale dei Diritti Umani



illustrazione di Anna Curti

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Estratto)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I - RAPPORTI CIVILI

Articolo 13 - La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Articolo 14 - Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Articolo 15 - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Articolo 16 - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17 - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 19 - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Articolo 20 - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Articolo 21 - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22 - Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Articolo 23 - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Articolo 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26 - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27 - La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Articolo 28 - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II - RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Articolo 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Articolo 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Articolo 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Articolo 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34 - La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III - RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Articolo 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro

e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.

Articolo 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Articolo 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Articolo 39 - L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40 - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Articolo 41 - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42 - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43 - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Articolo 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46 - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47 - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV - APPORTI POLITICI

Articolo 48 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Articolo 49 - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Articolo 50 - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Articolo 51 - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Articolo 52 - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Articolo 53 - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Articolo 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

- 1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

- 2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11

- 1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- 2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13

- 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14

- 1) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

- 1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16

- 1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
- 3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17

- 1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
- 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20

- 1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
- 2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21

- 1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- 2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
- 3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23

- 1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
- 2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
- 3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- 4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25

- 1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26

- 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- 2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- 3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27

- 1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
- 2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29

- 1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- 3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

*Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
10 dicembre 1948*

MUSEO DIFFUSO TORINO

Le illustratrici

Irene Bedino Sono nata a Torino ventotto anni fa. Appena sono riuscita a tenere una matita in mano ho iniziato a disegnare, e da allora non ho mai smesso, scarabocchiando di qua e di là, sono riuscita a trasformare questa meravigliosa passione in un lavoro.

Lorena Canolliere Guardando la mia vita a ritroso incappo inevitabilmente nel libro illustrato, avendo passato gran parte della mia prima infanzia a raccontarmi libri pur non sapendo leggere e ad imbrattare qualsiasi superficie abbastanza solida da sopportare i miei pastelli a cera. Da allora non ho mai smesso: da ritrattista d'estate ai disegni per scenografie teatrali, ai libretti per cd... E dalle illustrazioni ai fumetti.

Anna Cola Vivo e lavoro a Torino dove mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti e dove sono stata insegnante presso lo IED. Lavoro da numerosi anni come illustratrice nell'editoria e nella pubblicità.

Laura Crema I libri per me sono come porte su altri mondi, dove viaggiare, scoprire, sognare. Disegnare è una magia: c'è un foglio bianco che può essere qualsiasi cosa, poi ci sono i colori, le matite, i pennelli che mi permettono di dare forma alla mia fantasia. Ilustro libri per bambini da molti anni e ho collaborato con tante case editrici.

Anna Curti All'asilo stavo tranquilla solo se mi concedevano foglie e matite colorate... In seguito ho sempre continuato a disegnare e sono convinta che il mio lavoro sia un regalo della sorte: entrare nelle storie, dare vita ai propri sogni inventando tutto un mondo con i colori è anche un mezzo bellissimo per conservare e trasmettere la poesia dell'infanzia.

Silvia Forzani Intingo le dita nei colori, scrivo incantesimi di parole e dipingo nell'aria le magie dell'illustrazione. Vado alla ricerca delle piccole cose che esprimono la poesia della vita con l'intento di raggiungere tutti i bambini e di risvegliare il desiderio di sognare negli adulti.

Cinzia Ghigliano Disegno e dipingo perché non posso farne a meno, «mi scappa di disegnare».

E in trent'anni di carriera ho disegnato di tutto: fumetti, divulgazione scientifica e storica, pubblicità, manifesti, ho illustrato favole, romanzi, racconti. È un vizio che credo non passerà. Lavoro per grandi e piccoli editori, italiani e stranieri.

Gabriella Piccatto Illustratrice e pittrice vivo e lavoro a Neive. Dopo aver frequentato il liceo Artistico e l'Accademia di Belle Arti di Torino ho iniziato a collaborare con il *Corriere dei piccoli* con alcuni episodi a fumetti. Lavoro come illustratrice per vari editori italiani.

Petra Probst Il pennello è per me un veicolo con il quale intraprendo voli rocamboleschi nei paesi della mia fantasia. L'illustrazione come mezzo espressivo mi permette di condividere queste esperienze fantastiche. Sono felice quando col mio lavoro riesco a donare una chiave di accesso ad un mondo pieno di colori.

Susanna Teodoro Vivo e lavoro a Torino, dove condivido parte della mia giornata e del mio lavoro con altre illustratrici e grafiche. Da anni collaboro con numerose case editrici nel settore dei libri per ragazzi, agenzie di comunicazione e periodici nazionali.

Iliaria Urbinati Sono nata a Giaveno, in provincia di Torino, nel 1984. Mi sono formata presso lo IED. Amo le belle storie. Ascoltarle e raccontarle. Le racconto nel modo che conosco: disegnando.

Stefania Vincenzi Svolgo la mia attività a Torino dove sono nata nel 1970 e dove ho frequentato l'Istituto Statale d'Arte "A. Passoni". Lavoro in diversi campi delle arti figurative come l'illustrazione, il cinema d'animazione, il teatro e la grafica, e numerose sorprese-giocattolo sono nate dalla mia matita.

[...] la *Costituzione* e la *Dichiarazione Universale* non funzionano da sole. Perché si muovano, perché raggiungano i loro obiettivi, devono avere, ogni giorno, gambe su cui camminare. Queste gambe sono lo spirito, la responsabilità di ciascuno di noi, la volontà comune di fare quanto necessario perché le promesse che sono scritte su quei "pezzi di carta" siano davvero mantenute.

Dall'introduzione di Gian Carlo Caselli



ISBN 978-88-76706-72-1



9 788876 706721

€ 6,00